

il legislatore prevede la possibilità che l'attività sia svolta, previa autorizzazione regionale, dalla curatela fallimentare;

Considerato che, in caso di mancata prosecuzione dell'attività, è prevista, dal comma 5 del medesimo art. 12, la possibilità di ottenere una sospensione della concessione della durata di due anni;

considerata l'identità di ratio della procedura esecutiva individuale e di quella concorsuale (liquidazione del patrimonio del debitore- fallito per il pagamento dei creditori), può ritenersi che la sospensione della concessione sia possibile in entrambi i casi;

ritenuto che interesse della procedura esecutiva è quello di preservare l'utilità economico-produttiva del bene pignorato, a vantaggio della proficuità della procedura stessa, nonché a salvaguardia delle pretese creditorie e del valore del compendio pignorato;

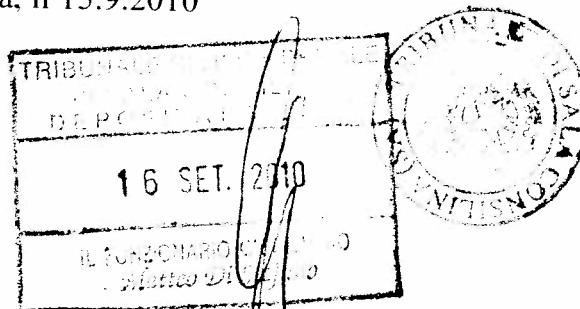
considerato che il debitore non ha presentato alcuna istanza volta ad ottenere la prosecuzione dell'attività;

CHIEDE

Che, ai sensi dell'art 12 comma 5 legge regionale n. 8 del 29 luglio 2008, sia riconosciuta una sospensione, della durata di anni due, della concessione, per 1/3, relativamente allo sfruttamento delle acque termo- minerali "Santo Stefano"-rilasciata al complesso termale Grand Hotel Terme- IA.MA Industrie acque minerali affini s.r.l., sottoposto alla procedura esecutiva immobiliare RGE n. 40/2004.

Manda alla cancelleria per l'invio tramite fax al n. 081-7966755, cui farà seguito l'invio di lettera raccomandata a/r.

Sala Consilina, li 15.9.2010



Il giudice dell'esecuzione
dott.ssa Anna Maria Diana

E' COPIA CONFORME
16 SET 2010
Sala Consilina IL
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Michele Di Stefano